



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA SCELZA, in data 27 febbraio 2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. r. g. 1701/2023

TRA

*Parte\_1*, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferrara, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Aversa, via S. D'Acquisto N. 200

Ricorrente

E

*Controparte\_1*, in pers. del l. r. p. *C* rappresentato e difeso dall'Avv. per delega in calce al presente atto, dall'Avv. Lorenzo Gustinelli, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Città di Castello, Via Marconi n. 03

Resistente

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 27-3-2023 presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, *Parte\_1* esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della [...] *Controparte\_1* presso l'unità locale sita in Pomigliano d'Arco (NA), Zona Industriale Area ex *CP\_3* sin dal 13.01.2003, con mansioni di carrellista bullista, inquadrato nel livello D2 del CCNL Metalmeccanica Ind.; di usufruire di permessi di cui all'art. 33, L. 104/92, in quanto assiste la propria suocera, disabile, *Persona\_1* domiciliata in Casavatore (NA), Via Marconi n. 56, in condizioni di handicap grave; di aver ricevuto contestazione disciplinare con lettera datata 02.12.2022, del seguente tenore:

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

Egr. Sig.  
SIMEOLI FRANCESCO  
Via Bovio 19  
80020- Casavatore(NA)

*Raccomandata AR/a mano*

**Oggetto: contestazione disciplinare**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo quanto segue.

L'azienda Tiberina Pomigliano Srl ha ricevuto in data 03.11.2022, in data 10.11.2022, in data 28.11.2022 e 30.11.2022 quattro relazioni investigative da un'Agenzia debitamente autorizzata in relazione alle giornate di lunedì 31.10.2022, lunedì 07.11.2022, martedì 22.11.2022 e martedì 29.11.2022, quando Lei risultava assente dal lavoro, perché usufruiva del beneficio della Legge n.104/1992 per assistere la Sig.ra Sollo Maria, con abitazione a Casavatore in Viale Marconi G. n.56.

Lei, in data 31.10.2022, avrebbe dovuto prestare servizio nel turno pomeridiano dalle 14:00 alle 21:30. In tale data non veniva riscontrata la sua presenza né presso la sua abitazione, né presso l'abitazione dell'assistita, nei confronti della quale risulta invece aver prestato assistenza sua moglie, la Sig.ra Palmentieri Anna. Infatti, Costei veniva vista muoversi in auto con la Sig.ra Sollo Maria, nonché trattarsi per alcune ore presso l'abitazione dell'assistita. Lei, pertanto, nella giornata del 31.10.2022 non ha mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, né risulta aver prestato in alcun modo assistenza alla disabile, nonostante avesse richiesto ed ottenuto apposito permesso ex Legge n.104/1992.

In data lunedì 07.11.2022, Lei usufruiva nuovamente di permesso ex Legge n.104/1992 per il turno mattutino dalle ore 06:00 alle ore 13:30. In tale arco temporale risulta che Lei abbia prestato attività riconducibili all'assistenza morale e materiale di cui alla Legge n.104/1992 soltanto nella fascia temporale dalle ore 11:40 alle ore 12:40, quando è stato visto uscire dalla propria abitazione e recarsi al supermercato per acquistare acqua ed altre bevande per portarle, in parte, nell'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, presso cui si tratteneva dalle ore 12:05 alle ore 12:40. Pertanto, delle otto ore in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa presso Tiberina Pomigliano Srl, Lei ne impiegava soltanto una per l'assistenza materiale della disabile.

Lei, in data 22.11.2022, avrebbe dovuto prestare servizio nel turno pomeridiano dalle 14:00 alle 21:30. In tale data non risulta che Lei, per l'intera giornata, abbia mai fatto accesso presso

Tiberina Pomigliano S.r.l.

a socio unico società soggetta a direzione e coordinamento di Tiberina Holding srl

Sede Legale e Uffici: 06019 Umbertide (PG) - Zona Industriale Madonna del Moro - tel. +39.075.941881 - fax +39.075.9412995  
Stabilimento: 80038 Pomigliano D'Arco (NA) - Zona Industriale Area Ex Sevel Campania - tel. +39.081.8030173 - fax +39.081.8030321  
Numero REA 215928 - Codice Fiscale e Partita IVA 02415910542

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, sita a Casavatore in Viale Marconi G. n.56, né risulta che l'assistita sia mai uscita dalla predetta abitazione. Lei, peraltro, non risulta essersi mosso dalla propria abitazione sita in Viale Bovio n.19, Casavatore, dalla mattina alle ore 08,50 alla sera sino alle ore 22,00. Anche la vettura di sua proprietà, Renault Scenic targata FR213AW, è rimasta ferma nel parcheggio per tutta la giornata di martedì 22.11.2022.

Lei, pertanto, non risulta aver prestato alcuna assistenza né diretta, né indiretta in favore della Sig.ra Sollo Maria per l'intera giornata di martedì 22.11.2022.

Lei, in data 29.11.2022, usufruiva nuovamente di permesso ex Legge n.104/1992 per il turno mattutino dalle ore 06:00 alle ore 13:30. Lei in tale periodo temporale non ha mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, sita a Casavatore in Viale Marconi G. n.56, né risulta che l'assistita sia mai uscita dalla predetta abitazione. Lei, peraltro, non risulta essersi mosso dalla propria abitazione sita in Viale Bovio n.19, Casavatore, dalla mattina alle ore 06,00 al pomeriggio sino alle ore 14,00. Anche la vettura di sua proprietà, Renault Scenic targata FR213AW, è rimasta ferma nel parcheggio. Risulta, invece, che sua moglie, la Sig.ra Palmentieri Anna abbia fatto accesso verso le ore 11,20 presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria.

Lei, pertanto, non risulta aver prestato alcuna assistenza né diretta, né indiretta in favore della Sig.ra Sollo Maria nella fascia oraria 06:00-13:30 del giorno martedì 29.11.2022.

Considerata la gravità dell'addebito e che l'eventuale fondatezza renderebbe impossibile la prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di lavoro, Lei viene sospeso dal servizio con effetto immediato fino all'esito del procedimento disciplinare (art. 11 Sez. quarta- Titolo VII – Rapporti in azienda del CCNL Metalmeccanica e della installazione di impianti del 26.11.2016, norma non modificata dall'ipotesi di accordo del 05.02.2021).

Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare eventuali giustificazioni che vorrà presentare, al qual fine il CCNL applicato Le concede il termine di cinque giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione.

Umbertide, 02/12/2022

Tiberina Pomigliano Srl



Il dipendente per ricevuta

Di aver replicato con lettera del 12.12.2022, del seguente tenore:

(Luogo e Data)

Spett.le  
TIBERINA Pomigliano S.R.L.  
Zona Ind.le Madonna del Moro  
Umbertide (PG)

Stabilimento Pomigliano d'Arco  
Zona Ind.le Area ex Sevel Camp.  
Pomigliano d'Arco (NA)

**Oggetto: Vs. contestazione disciplinare del 05.12. -recapitata il 07.12.2022**

Il sottoscritto Francesco Simeoli nato a <sup>07/06/79</sup> NAPOLI il  
.....residente in Casavatore (NA) alla via Bovio n.19 con riferimento  
alla contestazione in oggetto ne impugna e contesta estensivamente il contenuto  
e in ogni singola circostanza, e deduce quanto segue.

-Con riferimento alla giornata del 31.10.2022, lo scrivente ha effettuato talune,  
necessarie, incombenze esterne ed acquisti per conto della disabile – come è  
documentabile e riscontrabile-, sig.ra Sollo Maria, presso la quale si recava nel  
corso della giornata onde consegnarle il tutto.

-Con riferimento alla giornata del 07.11.2022, oltre alle attività di assistenza  
diretta e indiretta ivi indicate , lo scrivente aveva modo nel corso della giornata  
di recarsi presso l'assistita in più occasioni.

-Con riferimento alla giornata del 22.11.2022, lo scrivente oltre a passare la  
notte fra il giorno 21.11.22 e il giorno 22.11.22 presso l'abitazione della sig.ra  
Sollo Maria in assistenza a quest'ultima, faceva rientro a casa, a piedi, alle prime

ore del giorno 22.11. per riposare qualche ora e, successivamente, riuscire ,nella mattinata del 22.11., per fare acquisti presso il vicino supermercato tanto per l'assistita che per la propria famiglia.

- Con riferimento alla giornata del 29.11.2022, lo scrivente oltre a passare la notte fra il giorno 28.11.22 e il giorno 29.11.22 presso l'abitazione della sig.ra Sollo Maria in assistenza a quest'ultima, faceva rientro a casa, a piedi, alle prime ore del giorno 29.11.per riposare qualche ora. Si recava, nuovamente e nel corso della giornata, presso l'abitazione della propria assistita.

Per quanto sopra esposto, nel ribadire la infondatezza degli addebiti mossi allo scrivente ed evidenziarne la palese pretestuosità, auspicando di avere reso ogni utile chiarimento e disponibile, all'occorrenza, a renderne ulteriori, si inviano

Distinti Saluti

12/12/22

( Firma)



Di aver ricevuto in data 14-12-2022 lettera di licenziamento del seguente tenore:

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

Raccomandata AR/a mano

Egr. Sig.  
SIMEOLI FRANCESCO  
Via Bovio 19  
80020- Casavatore(NA)

**Oggetto: Sanzione disciplinare**

La società Tiberina Pomigliano Srl Le inviava in data 05.12.2022 una contestazione disciplinare che Lei riceveva in data 07.12.2022 del seguente tenore: "L'azienda Tiberina Pomigliano Srl ha ricevuto in data 03.11.2022, in data 10.11.2022, in data 28.11.2022 e 30.11.2022 quattro relazioni investigative da un'Agenzia debitamente autorizzata in relazione alle giornate di lunedì 31.10.2022, lunedì 07.11.2022, martedì 22.11.2022 e martedì 29.11.2022, quando Lei risultava assente dal lavoro, perché usufruiva del beneficio della Legge n.104/1992 per assistere la Sig.ra Sollo Maria, con abitazione a Casavatore in Viale Marconi G. n.56.

Lei, in data 31.10.2022, avrebbe dovuto prestare servizio nel turno pomeridiano dalle 14:00 alle 21:30. In tale data non veniva riscontrata la sua presenza né presso la sua abitazione, né presso l'abitazione dell'assistita, nei confronti della quale risulta invece aver prestato assistenza sua moglie, la Sig.ra Palmentieri Anna. Infatti, Costei veniva vista muoversi in auto con la Sig.ra Sollo Maria, nonché trattenersi per alcune ore presso l'abitazione dell'assistita. Lei, pertanto, nella giornata del 31.10.2022 non ha mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, né risulta aver prestato in alcun modo assistenza alla disabile, nonostante avesse richiesto ed ottenuto apposito permesso ex Legge n.104/1992.

In data lunedì 07.11.2022, Lei usufruiva nuovamente di permesso ex Legge n.104/1992 per il turno mattutino dalle ore 06:00 alle ore 13:30. In tale arco temporale risulta che Lei abbia prestato attività riconducibili all'assistenza morale e materiale di cui alla Legge n.104/1992 soltanto nella fascia temporale dalle ore 11:40 alle ore 12:40, quando è stato visto uscire dalla propria abitazione e recarsi al supermercato per acquistare acqua ed altre bevande per portarle, in parte, nell'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, presso cui si tratteneva dalle ore 12:05 alle ore 12:40. Pertanto, delle otto ore in cui avrebbe dovuto prestare attività lavorativa presso Tiberina Pomigliano Srl, Lei ne impiegava soltanto una per l'assistenza materiale della disabile.

Lei, in data 22.11.2022, avrebbe dovuto prestare servizio nel turno pomeridiano dalle 14:00 alle 21:30. In tale data non risulta che Lei, per l'intera giornata, abbia mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, sita a Casavatore in Viale Marconi G. n.56, né risulta che

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

*L'assistita sia mai uscita dalla predetta abitazione. Lei, peraltro, non risulta essersi mosso dalla propria abitazione sita in Viale Bovio n.19, Casavatore, dalla mattina alle ore 08,50 alla sera sino alle ore 22,00. Anche la vettura di sua proprietà, Renault Scenic targata FR213AW, è rimasta ferma nel parcheggio per tutta la giornata di martedì 22.11.2022.*

*Lei, pertanto, non risulta aver prestato alcuna assistenza né diretta, né indiretta in favore della Sig.ra Sollo Maria per l'intera giornata di martedì 22.11.2022.*

*Lei, in data 29.11.2022, usufruiva nuovamente di permesso ex Legge n.104/1992 per il turno mattutino dalle ore 06:00 alle ore 13:30. Lei in tale periodo temporale non ha mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria, sita a Casavatore in Viale Marconi G. n.56, né risulta che l'assistita sia mai uscita dalla predetta abitazione. Lei, peraltro, non risulta essersi mosso dalla propria abitazione sita in Viale Bovio n.19, Casavatore, dalla mattina alle ore 06,00 al pomeriggio sino alle ore 14,00. Anche la vettura di sua proprietà, Renault Scenic targata FR213AW, è rimasta ferma nel parcheggio. Risulta, invece, che sua moglie, la Sig.ra Palmentieri Anna abbia fatto accesso verso le ore 11,20 presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria.*

*Lei, pertanto, non risulta aver prestato alcuna assistenza né diretta, né indiretta in favore della Sig.ra Sollo Maria nella fascia oraria 06:00-13:30 del giorno martedì 29.11.2022.*

*Considerata la gravità dell'addebito e che l'eventuale fondatezza renderebbe impossibile la prosecuzione, anche in via provvisoria, del rapporto di lavoro, Lei viene sospeso dal servizio con effetto immediato fino all'esito del procedimento disciplinare (art. 11 Sez. quarta- Titolo VII – Rapporti in azienda del CCNL Metalmeccanica e della installazione di impianti del 26.11.2016, norma non modificata dall'ipotesi di accordo del 05.02.2021).*

*Prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo di esaminare eventuali giustificazioni che vorrà presentare, al qual fine il CCNL applicato Le concede il termine di cinque giorni dalla data del ricevimento della presente contestazione.”*

Tiberina Pomigliano Srl ha ricevuto le Sue giustificazioni in data 12.12.2022, le quali non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto generiche, prive di alcun riscontro probatorio ed in buona parte smentite dalle risultanze investigative in possesso dell'azienda.

Infatti, circa la giornata di lunedì 31.10.2022 appare evidente dalle risultanze investigative come la Sig.ra Palmentieri Anna sia stata l'effettiva caregiver della disabile, essendosi intrattenuta con la Sig.ra Sollo Maria in maniera continuativa per diverse ore della giornata, dalle ore 09:40 alle ore 16:20, sia all'esterno che all'interno dell'abitazione di quest'ultima. L'investigazione è stata

Tiberina Pomigliano S.r.l.

a socio unico società soggetta a direzione e coordinamento di Tiberina Holding srl

Sede Legale e Uffici: 06019 Umbertide (PG) – Zona Industriale Madonna del Moro – tel. +39.075.941881 – fax +39.075.9412995  
Stabilimento: 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – Zona Industriale Area Ex Sevel Campania – tel. +39.081.8030173 – fax +39.081.8030321  
Numero REA 215928 - Codice Fiscale e Partita IVA 02415910542

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

condotta per l'intera giornata e non risulta che Lei abbia mai fatto accesso presso l'abitazione della Sig.ra Sollo Maria per effettuare consegne, come da Lei riferito, né che si sia mai intrattenuto con la medesima.

Circa la giornata di lunedì 07.11.2022, Lei, nel periodo temporale dalle ore 06:00 alle ore 13:30 si recava dall'assistita solo alle ore 12:05, per consegnarle la spesa effettuata dalle ore 11:40 e si tratteneva presso l'abitazione della Sig.ra Sollo per 35 minuti sino alle ore 12:40. Nelle altre 7 ore in cui avrebbe dovuto prestare servizio presso Tiberina Pomigliano Srl Lei è rimasto presso la propria abitazione, disinteressandosi completamente di svolgere alcuna attività di assistenza diretta o indiretta della disabile. Ciò è emerso palesemente dalla relazione investigativa datata 10.11.2022, alla quale Lei ha replicato solo in modo generico e non circostanziato.

Circa la giornata di martedì 22.11.2022 Lei confermava le evidenze investigative, ammettendo di non aver prestato alcuna attività di assistenza della disabile nell'arco temporale dalle ore 14:00 alle ore 21:30, quando avrebbe dovuto prestare servizio presso la scrivente società. Peraltro, dall'investigazione condotta anche durante le ore mattutine, si evince che Lei non sia mai uscito dalla propria abitazione, neppure per fare acquisti presso il vicino supermercato, come da Lei riferito in sede di giustificazioni.

Anche circa la giornata di martedì 29.11.2022 le evidenze investigative confermano che Lei durante il periodo temporale in cui avrebbe dovuto prestare servizio presso la scrivente società non sia mai uscito dalla propria abitazione, né abbia mai fatto accesso presso l'abitazione dell'assistita, contrariamente alla Sig.ra Palmentieri che anche in questa giornata risulta essersi occupata dell'assistenza della disabile, essendosi recata presso la sua abitazione durante la mattinata. Pertanto, la circostanza secondo cui Lei si sarebbe recato presso l'abitazione dell'assistita durante la giornata di martedì 29.11.2022 risulta priva di alcun conforto probatorio. Non solo, le risultanze dell'investigazione, condotta sin dalle ore 05,45 quando era ancora buio, consentono di escludere che Lei abbia fatto rientro presso la propria abitazione alle prime ore del giorno 29.11.2022, percorrendo a piedi il tragitto dall'abitazione dell'assistita.

Tiberina Pomigliano srl rileva che il suo comportamento ha violato i doveri generali di correttezza e buona fede e gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e disciplina, propri del prestatore di lavoro, nonché la sua condotta, concretizzatasi in un uso improprio dei permessi di cui alla Legge 104/1992, si è posta in palese contrasto con la finalità della norma e risulta idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.

Tiberina Pomigliano S.r.l.

a socio unico società soggetta a direzione e coordinamento di Tiberina Holding srl

Sede Legale e Uffici: 06019 Umbertide (PG) – Zona Industriale Madonna del Moro – tel. +39.075.941881 – fax +39.075.9412995  
Stabilimento: 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – Zona Industriale Area Ex Sevel Campania – tel. +39.081.8030173 – fax +39.081.8030321  
Numero REA 215928 - Codice Fiscale e Partita IVA 02415910542

# TIBERINA

Tiberina Pomigliano

Stante la gravità del comportamento complessivo da Lei tenuto, che costituisce grave violazione degli obblighi legislativi, contrattuali e fiduciari, dei doveri generali di correttezza e buona fede, Le comuniciamo di aver adottato nei Suoi confronti il provvedimento del **licenziamento disciplinare per giusta causa** art. 10 – lettera B) *Licenziamento senza preavviso* –, Sezione Quarta - Titolo VII Rapporti in azienda del CCNL 26 novembre 2016 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti attualmente vigente, norma non modificata dall'ipotesi di accordo del 05.02.2021.

Il suo licenziamento decorre, ex art. 11 Sez. quarta- Titolo VII – Rapporti in azienda del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti del 26.11.2016, dalla data del 07.12.2022, data di ricezione della contestazione disciplinare e di applicazione della sospensione cautelare.

Le Sue competenze di fine rapporto, saranno liquidate e corrisposte, secondo la prassi aziendale e nel termine contrattualmente previsto, tramite accredito sul conto corrente già utilizzato per l'accredito delle Sue spettanze mensili. Nel caso in cui Lei avesse variato o intendesse variare il conto corrente dovrà comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione del Personale.

Umbertide, 14/12/2022

Tiberina Pomigliano Srl



Tiberina Pomigliano S.r.l.

a socio unico società soggetta a direzione e coordinamento di Tiberina Holding srl

Sede Legale e Uffici: 06019 Umbertide (PG) – Zona Industriale Madonna del Moro – tel. +39.075.941881 – fax +39.075.9412995  
Stabilimento: 80038 Pomigliano D'Arco (NA) – Zona Industriale Area Ex Sevel Campania – tel. +39.081.8030173 – fax +39.081.8030321  
Numero REA 215928 - Codice Fiscale e Partita IVA 02415910542

Di aver impugnato stragiudizialmente il licenziamento in data 22-12-2022.

Tanto premesso, deduceva l'illegittimità del controllo effettuato a mezzo agenzia investigativa, in quanto non finalizzati a rilevare illeciti a danno del patrimonio aziendale, attenendo, invece, all'adempimento dell'obbligazione di usufruire dei permessi ex L. 104/92. Deduceva inoltre che la società resistente ha fatto ricorso ad uno strumento di indagine che risulta essere invasivo e posto in essere per mezzo di strumenti non proporzionati rispetto al fine perseguito.

Esponendo inoltre che *Persona\_1*, suocera del ricorrente, è affetta da cecità, come emerge dalla documentazione agli atti; il suocero, convivente con la *Per\_*, è affetto da sordità.

*L'abitazione dei medesimi è sita in Casavatore, Viale Marconi n. 56, in un condominio, al primo piano; per accedere al detto condominio, vi è un altro ingresso laterale, su via Della Libertà n. 53, che è anche l'ingresso per l'abitazione sita al piano terra, appartenente al sig. Controparte\_4.*

*Il ricorrente, non bussava al citofono dei suoceri - per evitare loro problemi, come alzarsi per aprire, cercare di capire chi bussava e se è il caso di aprire, atteso che, come detto, una è cieca e l'altro è sordo - e accede dall'ingresso laterale, facendosi aprire dal sig. CP\_4 giungendo così direttamente nel cortile e alle scale per accedere al primo piano.*

*Posto ciò, si rileva che emerge dalla contestazione che l'investigatore era appostato su Viale Marconi n. 56, ingresso principale del condominio, e che nel corso delle giornate oggetto di osservazione il medesimo si spostava su via Bovio n. 19, ove è situata l'abitazione del Pt\_1*

*All'evidenza, quest'ultimo, ha sempre prestato assistenza alla suocera nei giorni oggetto di contestazione, accedendo dall'ingresso laterale, sito in via Della Libertà n. 53, impegnandosi anche in attività esterne, come fare la spesa e altre commissioni ..."*

Il ricorrente ribadiva che nelle giornate in contestazione aveva svolto sempre attività inerenti la cura della suocera disabile, consistenti anche in attività esterne, e che, in ogni caso, non ha mai abusato dei permessi, non essendosi dedicato ad attività personali, diverse e non correlate direttamente con l'assistenza della familiare: si configura un abuso del diritto soltanto nel caso in cui il lavoratore utilizzi il permesso per dedicarsi ad attività di carattere ludico e personale non riconducibili neppure indirettamente all'attività di assistenza intesa in senso ampio.



ovvero, dichiararsi la continuità giuridica del rapporto di lavoro de quo, ordinarsi alla *Controparte\_1* come sopra rapp.ta e dom.ta, il ripristino del rapporto di lavoro e il pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo ripristino, con il versamento dei contributi previdenziali, in ambedue i casi, per l'intero periodo intercorso tra il licenziamento e la reintegra effettiva;

3) In subordine, condannarsi la *Controparte\_1* come sopra rapp.ta e dom.ta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni maturate e maturande, fino ad un massimo di dodici mensilità, ovvero, ancora in via più subordinata al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria tra le dodici e le ventiquattro mensilità di retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell'età e del livello di inquadramento del ricorrente, della difficoltà a reperire una nuova occupazione in una zona economica depressa come quella campana e in un periodo, come quello attuale, di crisi e di recessione economica tra i più devastante del secolo.

4) In via del tutto gradata condannarsi la società, come sopra rapp.ta e dom.ta, al pagamento in favore dell'istante del risarcimento del danno pari a dodici mensilità di retribuzione”.

Con memoria difensiva depositata in data 21-4-2023 si costituiva in giudizio la [...] *Controparte\_1* contestando in fatto ed in diritto tutte le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.

Preliminarmente affermava la piena legittimità e conformità alle norme di legge vigenti delle indagini effettuate mediante agenzia investigativa. Ribadiva che il controllo demandato dal datore di lavoro all'agenzia investigativa risultava chiaramente finalizzato a verificare il corretto utilizzo del permesso di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, richiesto dal ricorrente per assistere la suocera Sig.ra *Persona\_1* nei giorni 31 ottobre 2022, 7 novembre, 22 novembre e 29 novembre 2022.

Le investigazioni sono state effettuate al di fuori del luogo di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale e cioè della prestazione lavorativa e non possono ritenersi vietate ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori.

Deduceva che dai fatti riportati nelle investigazioni e nella contestazione, si evince la completa assenza di assistenza morale e materiale fornita dal ricorrente nei confronti della suocera, o, a tutto volere concedere, un'assistenza minima e residuale prestata per un'ora nella giornata di lunedì 7 novembre 2022 .

Insomma, un tipo di assistenza, del tutto distante da quella continuativa, globale e permanente di cui avrebbe necessità un'anziana disabile in condizione di gravità, che evidenzia un chiaro abuso del diritto fruito e dei principi contrattuali di correttezza, buona fede, disciplina e diligenza.

La società evidenziava inoltre che in fase di giustificazioni il ricorrente non aveva fatto alcuna menzione dell'esistenza di un ingresso sito in Via della Libertà 53, per accedere all'abitazione della suocera, in luogo di quello in cui si trova il portone principale di ingresso, sito in viale Marconi 56. Affermava poi che nella relazione investigativa il ricorrente non era stato visto entrare o uscire da via della Libertà 53 *“E' stato accertato che l'abitazione della disabile era posta a soli 400 metri da quella del ricorrente, è stata vista la moglie, la Sig.ra <sup>Per-</sup> e pure il <sup>Pt\_1</sup> in un'unica occasione, entrare ed uscire sempre e solo dall'ingresso di Via Marconi 56, è stato accertato l'utilizzo di tale ingresso da parte di tutti i condomini della Sig.ra <sup>Per-</sup>, sono stati notati tutti gli spostamenti della moglie del ricorrente e figlia della disabile, la quale, almeno in due giornate, è stata l'effettiva caregiver dell'anziana”*.

Nel caso in esame, dalle relazioni redatte dall'Agenzia investigativa si evince che [...] <sup>Parte\_1</sup>, nelle giornate di lunedì 31 ottobre, martedì 22 novembre e martedì 29 novembre 2022, in cui beneficiava dei permessi L. <sup>Numer\_1</sup>, non abbia tenuto alcuna condotta finalizzata ad arrecare una qualche utilità alla disabile, tanto che nelle citate giornate non ha prestato alcuna assistenza in favore della suocera, né ha effettuato attività in suo beneficio. Solo nella giornata di lunedì 7 novembre 2022 egli si è recato dalla suocera disabile ed ha svolto incombenze esterne in suo favore, soltanto per 1 ora.

Peraltro, il <sup>Pt\_1</sup> sembra aver utilizzato, almeno per alcune giornate, ossia per il 22 e per il 29 novembre 2022, i permessi solo per riposarsi, considerato che dalla relazione emerge come in tali giorni lo stesso non sia uscito di casa e la macchina sia sempre rimasta ferma parcheggiata. Secondo il granitico orientamento giurisprudenziale di legittimità, utilizzare il permesso “per riposarsi” ed in generale per esigenze diverse dall'assistenza al disabile, comporta un uso improprio del diritto e rende legittima e proporzionale la massima sanzione espulsiva.

Tale comportamento implica una grave negazione degli obblighi di correttezza e buona fede caratterizzanti il rapporto di lavoro, tale da non poter essere adeguatamente sanzionata da una sanzione conservativa.

Concludeva quindi chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.

In corso di causa veniva liberamente interrogato il ricorrente, ed esperito il tentativo di conciliazione della lite, con esito negativo.

Quindi venivano escussi due testi e, all'udienza del 27 febbraio 2024, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che appare legittimo il ricorso da parte della società resistente al controllo investigativo. Infatti, l'ordinanza Cass. Sezione Lavoro n. 4670/2019 ha statuito al riguardo: *"... i controlli, demandati dal datore di lavoro ad agenzie investigative, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, non sono preclusi ai sensi degli artt. 2 e 3 st. lav., laddove non riguardino l'adempimento della prestazione lavorativa, ma siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo (v. Cass. 12 settembre 2018, n. 22196; Cass. 11 giugno 2018, n. 15094; Cass. 22 maggio 2017, n. 12810); è stato precisato che le dette agenzie per operare lecitamente non devono sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (v. Cass. 14 febbraio 2011, n. 3590; Cass. 20 gennaio 2015, n. 848); né a ciò ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, ed essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro (cfr. 10 luglio 2009, n. 16196); è stato in particolare ritenuto legittimo tale controllo durante i periodi di sospensione del rapporto al fine di consentire al datore di lavoro di prendere conoscenza di comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell'attività lavorativa, siano rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione (si vedano con riferimento ai controlli disposti nel corso di una malattia Cass. 26 novembre 2014, n. 25162 e Cass. 22 maggio 2017, n. 12810 e con riferimento alla fruizione dei permessi ex legge n. 104 del 1992, Cass. 6 maggio 2016, n. 9217 e Cass. 4 marzo 2014, n. 4984; quest'ultima ha in particolare evidenziato che il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 I. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per*

*l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale) ...”.*

Si ritiene, tuttavia, che parte resistente non abbia fornito la prova che il lavoratore abbia realmente posto in essere i comportamenti oggetto della contestazione disciplinare.

La Società datrice di lavoro ha contestato al ricorrente che nei giorni in cui fruiva dei permessi ex l. 104/1992 non si è recato presso l'abitazione della suocera disabile che avrebbe dovuto assistere. La relazione degli investigatori privati riporta che gli stessi si sono appostati dinanzi al portone della casa della signora *Persona\_1* e dinanzi a quello dell'abitazione del ricorrente, distanti tra loro circa 400 metri, e non hanno visto, o hanno visto solo sporadicamente, come riportato nella contestazione disciplinare, il ricorrente che da casa sua entrava nel (o usciva dal) portone della disabile, sito in viale Marconi 56, Casavatore.

Tuttavia, il ricorrente ha dichiarato in ricorso, e ribadito nel corso del libero interrogatorio, che egli era solito entrare ed uscire da casa della suocera disabile da un ingresso posto su via della Libertà.

Il punto di osservazione degli investigatori privati non era rivolto verso via della Libertà, in quanto gli stessi ignoravano che all'appartamento della signora *Persona\_1* si potesse accedere anche da tale strada.

In corso di causa è stato escusso il teste *Controparte\_4*, il quale ha dichiarato: *“ADR: abito a Viale Marconi, n. 54 ma la mia casa ha un altro ingresso su via Della Libertà, n. 32. Se lei si pone di fronte al portone di viale Marconi, n. 54 per recarsi all'altro ingresso deve andare alla sua sinistra, percorrere circa cinquanta metri e si trova su Via Della Libertà, sulla sua sinistra troverà subito l'altro ingresso di via Della Libertà, n. 32. Vi è una porta di legno che affaccia sulla strada, vicino alla porta non c'è né campanello né citofono, ma bisogna bussare a mano, e vengo ad aprire io oppure mia madre, che siamo gli unici che abitiamo lì. Una volta entrati vi è un corridoio al chiuso che arriva nella mia cucina e poi nel cortile che affaccia su via Marconi. Si tratta di un cortile condominiale.*

*ADR: conosco la suocera del sig. *Pt\_1* che si chiama *Persona\_1* ed è un'amica di mia madre da molti anni. Il ricorrente quasi tutte le mattine o i pomeriggi bussa*

*all'ingresso di casa mia su via Della Libertà e passa da casa mia per andare a trovare sua suocera Persona\_1 .*

*ADR: che io sappia la signora Persona\_1 ha quasi novanta anni e non ci vede bene; ella vive con il marito che non sente bene ed infatti ha un apparecchio acustico.*

*ADR: il sig. Pt\_1 passa dall'ingresso di casa mia sito su via Libertà perché spesso la suocera non sente bussare all'ingresso di viale Marconi.*

*ADR: non ricordo se il ricorrente ha bussato all'ingresso di via Della Libertà per recarsi a casa di sua suocera nelle giornate del 31 ottobre, 7 novembre, 22 novembre e 29 novembre dell'anno 2022.*

*ADR: io non ho mai visto entrare dall'ingresso di casa mia sito in via Della Libertà la signora Controparte\_5 moglie del ricorrente ma non posso escludere che sia entrata quando io non sono a casa, e a casa c'era solo mia madre.*

*ADR: mia madre ha novantuno anni e pur avendo i suoi disturbi collegati alla vecchiaia deambula normalmente per casa. Ai servizi esterni provvedo io.*

*ADR: spesso il ricorrente bussa all'ingresso di casa mia sito in via Della Libertà di sera e si trattiene a dormire a casa dei suoceri. In tal caso esce da casa dei suoceri verso le 07:30, passando sempre da casa mia. Qualche volta mia madre gli prepara il caffè ...”*

Il teste CP\_4 ha confermato che il ricorrente era solito passare dall'ingresso di casa sua sito in via della Libertà per recarsi a casa della suocera disabile, e ciò faceva sovente anche di sera, quando si tratteneva a dormire a casa della stessa.

In tema di licenziamento, l'art. 5 della I. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo. Nel caso di specie la relazione investigativa su cui si basa la contestazione disciplinare si è limitata a rilevare che nei giorni in cui fruiva dei permessi ex l. 104/92 il dipendente non era stato visto entrare o uscire dal portone della disabile che avrebbe dovuto assistere; tuttavia, l'osservazione non ha tenuto conto dell'esistenza di un diverso ingresso, che il lavoratore era solito utilizzare.

Di conseguenza la prova addotta dalla società resistente non è tale da dimostrare che effettivamente il dipendente nei giorni destinati a fruire dei permessi non abbia assistito la suocera disabile. Non vi è prova dell'inadempimento del prestatore di lavoro; di conseguenza il fatto contestato non sussiste.

Deve quindi accogliersi il ricorso, annullare il licenziamento e condannare la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,

pari ad euro 1798,70, oltre accessori di legge, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

- a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il licenziamento e condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1798,70, oltre accessori di legge, dedotto quanto il lavoratore abbia eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
- b) Condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4000,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaele Ferrara, antistatario;
- c) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Nola, 27 febbraio 2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Flora Scelza